



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 25/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/10/2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della complessiva somma, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, di € 1.373,40 a titolo di commissioni intermediario e oneri assicurativi non goduti.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver esaustivamente esplicitato all'art. 3 del contratto tutti i costi addebitati;
- la natura *up-front* della commissione di intermediazione *sub* lett. B), posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (sul punto allega la fattura relativa all'importo corrisposto all'intermediario del credito nonché alcune decisioni ABF);
- che alla ricorrente non è stato addebitato alcun importo a titolo di oneri assicurativi, posto che tali costi, ai sensi dell'art. 8 del contratto, risultano sostenuti dal solo intermediario; precisa, al riguardo, che la voce di costo di cui la ricorrente chiede il rimborso (visto l'importo di € 648,00 citato dalla stessa) riguarda il "*costo del servizio ente previdenziale*", il quale risulta già restituito secondo il criterio proporzionale lineare in sede di anticipata estinzione.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.



In sede di repliche, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto ed afferma che le clausole contrattuali citate dalla controparte sono da considerarsi vessatorie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, per quanto riguarda le commissioni di intermediazione di cui alla lett. B dell'art. 3 del contratto, la relativa clausola contrattuale deve ritenersi *up front* in ragione della descrizione delle voci *ivi* contenute, tutte riconducibili ad attività propedeutiche al perfezionamento del contratto, e ciò in linea con l'orientamento manifestato in fattispecie analoghe dai Collegi territoriali (cfr. Collegio Bologna, dec. n. 16790/2019; e Collegio Napoli, dec. n. 9033/16). Siffatta voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per la restituzione degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio osserva come l'importo richiesto di € 648,00 debba essere più correttamente imputato alla voce "costo del servizio ente previdenziale" di cui alla lett. D dell'art. 3 del contratto, in quanto dalla documentazione contrattuale in atti non risulta che la ricorrente abbia sostenuto costi a titolo di oneri assicurativi. Tale voce di costo ha natura *recurring* perché remunerativa di attività relative alla gestione del prestito ed in quanto tale deve essere retrocessa in base al criterio del *pro rata temporis*. Senonché nella specie l'intermediario ha già provveduto all'integrale rimborso - in sede di conteggio estintivo - applicando il criterio proporzionale lineare. Nulla residua, pertanto, in favore della cliente per questa voce di costo.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	7,39%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,57%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. intermediazione (up front)	€ 1.641,00	€ 984,60	€ 649,27	○		€ 649,27
○	costo ente prev. (recurring)	€ 648,00	€ 388,80	€ 256,38	○	€ 388,80	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 649,27
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 649,27.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI